



Imposta federale diretta

Ammortamenti¹ sugli attivi immobilizzati nelle aziende agricole e silvicole

Basi legali

Articolo 28 della federale sull'imposta federale diretta (LIFD).

Le aliquote di ammortamento sono state elaborate d'intesa con la sottocommissione per l'agricoltura della Commissione dei coefficienti sperimentali.

1. Regole generali

Il valore di base per il calcolo degli ammortamenti è dato dal prezzo di costo, che risulta dal prezzo d'acquisto diminuito di eventuali sconti, degli abbuoni di permuta ecc. Al momento dell'introduzione di una contabilità, i beni d'investimento vanno allibrati al prezzo di costo, tenuto conto delle diminuzioni o degli aumenti di valore subentrati dal momento dell'acquisto.

Sono ammessi soltanto gli ammortamenti sugli elementi della sostanza commerciale che servono integralmente o in modo preponderante all'esercizio dell'attività lucrativa (art. 18 cpv. 2 LIFD).

In caso di ripresa o di acquisto di un intero immobile o di singole parti di esso al valore venale, il terreno deve essere valutato separatamente.

2. Se non diversamente giustificate valgono le seguenti aliquote di ammortamento

Aliquote d'ammortamento in percento del	Valore d'acquisto	Valore contabile	Aliquote d'ammortamento in percento del	Valore d'acquisto	Valore contabile
2.1. Fondi			2.5. Immobili		
Nessun ammortamento sui fondi coltivati (cfr. n. 6)	---	---	Case d'abitazione	1 %	2 %
2.2. Aliquota globale			Aliquota globale per immobili e case coloniche (abitazione e stalla)	2 %	4 %
In caso di mancata ripartizione nell'inventario fra terreni, costruzioni, bonifiche e piante, l'ammortamento è ammesso fino al valore del fondo	1,5 %	3 %	Immobili rurali	3 %	6 %
2.3. Bonifiche fondiarie			Costruzioni leggere, porcili pollai, ecc.	5 %	10 %
Prosciugamenti, spese e contributi per raggruppamento dei terreni	5 %	10 %	Sili, impianti d'irrigazione	5 %	10 %
Sistemazioni (vie d'accesso ecc.), muri di sostegno per la vigna	3 %	6 %	2.6. Installazioni meccaniche		
2.4. Piante			Impianti tecnici che fanno parte dell'immobile, purché non compresi nel suo valore (ad es. aliquota globale)	12 %	25 %
Ammortamento a partire dal pieno rendimento. I costi sostenuti fino al momento del pieno rendimento costituiscono il valore di base per il calcolo dell'ammortamento			2.7. Veicoli e macchine		
Vigne	6 %	12 %	In caso di forte sollecitazione	20 %	40 %
Frutteti	10 %	20 %	2.8. Bestiame		
			In generale, l'ammortamento immediato sul valore unitario è effettuato secondo le direttive dell'UFAG ² . A lunga scadenza questo metodo conduce allo stesso risultato che darebbe l'ammortamento fondato sul periodo di utilizzazione.		

3. Investimenti per installazioni tendenti al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente

Gli isolamenti termici, gli investimenti per la conversione del sistema di riscaldamento, l'utilizzazione di energia solare e di biogas ecc. possono essere ammortizzati durante il primo e secondo esercizio in ragione del 25 per cento, rispettivamente del 50 per cento e negli anni seguenti secondo le rispettive aliquote (n. 2).

4. Ricupero d'ammortamenti

Nel caso in cui, a causa del cattivo andamento degli affari, negli anni precedenti l'azienda contribuente non fosse stata in grado di procedere ad ammortamenti sufficienti, è possibile ricuperarli, a condizione che ne sia provata la fondatezza.

5. Procedimenti speciali di ammortamento

Per procedimenti speciali di ammortamento si intendono i metodi che si scostano dai procedimenti usuali e che, a determinate condizioni, sono autorizzati e applicati regolarmente e sistematicamente secondo la legge cantonale: l'ammortamento immediato e l'ammortamento unico.

6. Rettifica di valore del fondo

Per i fondi agricoli una tale rettifica è possibile solo se i costi d'investimento sono superiori al prezzo massimo consentito dal diritto fondiario rurale.

¹ Questo promemoria è valevole unicamente per gli ammortamenti ai sensi dell'art. 960a cpv. 3 CO.

² fidagri Association fiduciaire agricole suisse – valeurs indicatives 20jj